

Avv. Danilo Granata

C.so L. Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100

Via A. Friggeri 103 – Roma (Rm) 00136

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Tel: 3479632101

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI IN OTTEMPERANZA AL DECRETO PRESIDENZIALE DEL 06.05.2023 N. 2360-2023, RESO DAL TAR LAZIO – ROMA SEZ. IV, NEL GIUDIZIO N.R.G. 7051-2023

Il sottoscritto **Avv. Danilo Granata** (GRNDNL93B01C588W), in qualità di difensore di **Giovanna Lo Turco**, in base all'autorizzazione di cui al Decreto presidenziale n. 2360-2023 reso dal TAR Lazio Roma, Sez. IV, nell'ambito del giudizio nrg 7051-2023,

AVVISA CHE

- l'Autorità adita è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma, Sez. Quarta; il ricorso incardinato ha il seguente n. di R.G. 7051-2023;
- il ricorso è stato presentato da **Giovanna Lo Turco**;

Il ricorso è stato presentato contro: a) la **Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del l.r.p.t.; b) **Commissione Ripam, Formez Pa, Commissione Ripam**, in persona del l.r.p.t.; c) il **Ministero della Cultura**, in persona del Ministro p.t; d) il **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro p.t.; e) **l'Avvocatura dello Stato**, in persona del l.r.p.t.; f) **Commissione esaminatrice di concorso**, in persona del Presidente p.t; tutte rappresentate e difese *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12.

Il ricorso è stato altresì notificato a 3 controinteressati;

- 1) con il ricorso sono stati impugnati i seguenti provvedimenti onde ottenerne **l'annullamento**: 1) Della Graduatoria di merito e della Graduatoria dei vincitori del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021) - Profilo operatore

amministrativo/assistente gestionale (Codice AMM), pubblicate sul sito di Formez Pa in data 24.02.2023, per come rettificata e pubblicata nuovamente in data 19.04.2023, nella parte in cui si assegna un punteggio ingiusto al ricorrente;

2) Del decreto di approvazione della Graduatoria adottato dalla Commissione di concorso;

3) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi dei candidati vincitori; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando, eventualmente ove interpretato in senso lesivo per parte ricorrente; d. i verbali di valutazione dei titoli della ricorrente; e. ogni altro atto istruttorio inerente la valutazione dei titoli della ricorrente, sebbene, allo stato non conosciuto; f. gli avvisi di scorrimento della graduatoria; g. i verbali della Commissione esaminatrice sebbene non resi noti; nonché *per l'accertamento* del diritto del ricorrente del diritto della ricorrente all'assegnazione di 1 punto aggiuntivo per i titoli dichiarati in domanda;

- con il ricorso è stata lamentato l'ingiusto operato della P.a. che, in luogo di 2 punti, ha inteso attribuire un solo punto per le due lauree dichiarate in domanda benché l'art. 7 del bando di concorso sul punto fosse chiaro (1 punto per ogni laurea);
- I motivi su cui si fonda il presente ricorso sono di seguito sintetizzati:

Violazione dell'art. 1 del DPR 487/1994 - Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità - Ingiustizia grave e manifesta - Violazione del principio della parcondicio concorsorum - Violazione dell'art. 51 Cost. - Violazione del principio di leale collaborazione - Disparità di trattamento - Violazione del principio di uguaglianza - Violazione del principio del buon andamento amministrativo - Illegittimità derivata della Graduatoria

Il modus operandi della Pa adottato nella specie però è certamente illegittimo in quanto contrastante con i detti principi considerato che il grossolano errore dell'amministrazione consistente nella omessa valutazione di un titolo di studio e di un titolo di precedenza.

Appare ingiusto, invero, che la Pubblica Amministrazione disattendendo le superiori disposizioni di legge nonché lo stesso bando di concorso (art. 7 comma

3), abbia assegnato soltanto 1,25 pt sui titoli dichiarati dalla ricorrente (1 laurea su due dichiarate e il master di I liv).

Invero, stando all'interpretazione letterale del bando di concorso (art. 7) , la ricorrente per le due lauree dichiarate (Laurea triennale in scienze giuridiche + laurea magistrale in giurisprudenza) avrebbe avuto diritto non a 1 punto, bensì a 2 punti. La *lex specialis* prevede espressamente che: *“Ai titoli di studio e' attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri: 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale; 0,25 punti per ogni master universitario di primo livello; 0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello; 1 punto per ogni dottorato di ricerca; 0,75 punti per ogni diploma di specializzazione”*.

Parimenti iniqua l'omessa considerazione del titolo di precedenza segnalato a mezzo pec dalla ricorrente in epoca antecedente all'apertura della fase di valutazione dei titoli.

Alla luce delle superiori argomentazioni si è chiesto al TAR:

- in via cautelare: sospesa, nei limiti dell'interesse della parte ricorrente, l'efficacia dei provvedimenti impugnati, in particolare, assumere i provvedimenti cautelari più opportuni, compresa la rettifica – anche con riserva – del punteggio complessivo della ricorrente unitamente all'ordine cautelare di riesaminare la sua posizione entro un congruo termine;
- nel merito: accogliere, in tutto o in parte, il presente ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti in epigrafe indicati nelle parti di interesse, assegnando il punteggio aggiuntivo e la rettifica della graduatoria;

AVVISA INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con Decreto n. 2360-2023, pubblicata lo scorso 6 maggio, si precisa che *Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, “quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*;

Preso atto di quanto dalla parte esposto, circa la difficoltà di reperimento degli indirizzi dei soggetti aventi potenziale qualità di controinteressati;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, dal quale risultino:

- 1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;*
- 2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;*
- 3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;*
- 4. l'indicazione dei controinteressati;*
- 5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;*
- 6. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;*
- 7. il testo integrale del ricorso introduttivo.*

In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto– il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);*
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.*

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;*
- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto ordinanza e dell'elenco*

nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- curi che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 7051/2023) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio- Roma" della sezione "T.A.R.";

AVVISA INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo e il decreto reso dalla Quarta Sezione del TAR Lazio - Roma, pubblicata il 06.05.2023, n. 2360-2023, *sub* r.g. 7051/2023.

L'Amministrazione dovrà - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo:

i) pubblicare ciascuna sul proprio sito internet il testo integrale del ricorso, del decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare in oggetto, individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

ii) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

iii) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo deposito - entro dieci giorni dalla presente al seguente indirizzo PEC danilogranata23@pec.it , nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dal suindicato avviso, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Cosenza, 07.05.2023

Avv. Danilo Granata